

FOCUS



I CAM “costruzioni” 2022 e il nuovo codice appalti

Un breve quadro di riferimento in cui orientarsi

DI PAOLA BRAMBILLA PIEVANI*

Come è noto, dal 4 dicembre 2022 si applicano i **nuovi CAM** per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi, approvati con D.M. 23 giugno 2022, che rinnovano fortemente il quadro dei precedenti CAM introdotti dal D.M. 11 ottobre 2017.

Si tratta di una disciplina vincolante, attuativa del Piano d'Azione nazionale sul *Green public procurement*, intesa a **trasformare i mercati**, attraverso gli acquisti delle pubbliche amministrazioni (e in genere degli organismi di diritto pubblico), in una **dimensione sempre più circolare**: ecco spiegata, quindi, l'importanza di un **continuo aggiornamento** dei CAM, un po' come avviene per le **BAT** nel settore delle autorizzazioni ambientali.

Il problema che oggi affrontiamo è quello di mettere in relazione i CAM 2022, che contengono tutta una serie di riferimenti puntuali all'attuale codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, con il nuovo codice appalti appena pubblicato, il D.Lgs. 36/2023, che entrerà in vigore il 1° luglio.

PERIODO TRANSITORIO

Se i vecchi CAM continuano ad applicarsi nel caso di progetti esecutivi e lavori affidati fino al **4 dicembre 2022**, i nuovi CAM si applicano ai lavori affidati e alle procedure indette dopo tale data; va detto che per le procedure indet-

te dopo il **1° luglio 2023** sia le PA, che i professionisti e le imprese dovranno lavorare di bulino, per **ricalibrare** i riferimenti normativi dei CAM al mutato scenario delle procedure di evidenza pubblica. Ed ecco allora un breve quadro di riferimento in cui orientarsi, nell'attesa della definizione del **Bando tipo ANAC**, appena pubblicato in consultazione il 21 aprile scorso, che già contiene qualche spunto.

In prima battuta vale la pena osservare che i nuovi CAM assomigliano al nuovo codice dei contratti perché sono entrambi generalmente **autoportanti o autoapplicativi**, ovvero non rimandano, né per l'inquadramento, né per i rimandi o le deroghe, ad altri testi, in quanto essi stessi regolano completamente la materia. È così che i CAM 2022 specificano il proprio campo di applicazione:

- 1) indicando che si **adeguano automaticamente** a ogni mutamento normativo successivo e prevalente;
- 2) evidenziando che i **criteri di base** (clausole contrattuali, specifiche tecniche e condizioni di esecuzione) sono **obbligatori**, mentre i **criteri premianti** devono essere utilizzati nell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ma possono essere anche valorizzati in **altre gare**;
- 3) precisando in **quali casi** si applicano **solo alcuni** criteri:
 - affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
 - affidamento dei lavori per interventi edilizi;

- l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
 - interventi edilizi parziali (con applicazione solo dei CAM 2.5.prodotti/2.6.cantiere);
 - manutenzione (solo i CAM 2.5.prodotti/2.6.cantiere/3.1.2. macchine/3.1.3.oi);
 - ristrutturazione, demolizione e ricostruzione (a seconda della tipologia e della localizzazione);
 - immobili vincolati (CAM derogati dalla pianificazione o dalla vincolistica ostativa);
- 4) demandando alla **Relazione CAM**, che è una relazione tecnica specialistica, l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato l'applicazione di solo alcuni dei CAM previsti. L'importanza della Relazione è dunque cruciale:
- perché, da un lato, deve evidenziare i **passaggi che hanno trasformato le esigenze della PA in specifici CAM** progettuali ed esecutivi e in obiettivi di risultato da verificare a fine procedura;
 - dall'altro, perché deve spiegare le **ragioni** per cui la vasta gamma di criteri non è stata eventualmente tenuta integralmente in considerazione;
 - infine, perché funge da **vaglio** nell'analisi dell'**offerta** e quindi è in grado di orientare l'aggiudicazione, come pure di **condizionare** anche successivamente le **vicende contrattuali**, quale parametro interpretativo della progettazione e dell'esecuzione dovute alla PA.

Volendo mettere a fuoco i documenti che costituiscono la catena di formazione dei CAM, in **Figura 1** vediamo i soggetti chiamati a realizzarla; mentre in **Figura 2** troviamo il rapporto tra le fasi di progettazione ed esecuzione e le attività che concorrono a realizzare gli obiettivi di sostenibilità dei CAM.

IN CHE MODO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI INFLUISCE SUI CAM?

In primo luogo, attraverso una diversa luce e interpretazione della loro applicazione. Se infatti le previsioni dei CAM 2017 venivano esaminate alla luce di questi pochi principi:

- appropriatezza alla definizione delle caratteristiche dell'oggetto d'appalto;
- rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di uguaglianza;
- oggettiva quantificabilità;
- equivalenza di ogni prova di conformità;
- frutto dell'analisi del ciclo di vita del prodotto/servizi;

ora, invece, soccorrono per tutti i casi di dubbio i grandi principi della nuova disciplina degli appalti pubblici, ovvero:

- principio del risultato (art.1);
- principio della fiducia (art. 2);
- principio dell'accesso al mercato (art. 3);
- principio di buona fede e affidamento (art. 5);
- equilibrio contrattuale (art. 9);
- tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione (art. 10);

• automazione e Digitalizzazione (artt. 30 e 43).

È evidente che questi principi orienteranno le stazioni appaltanti nelle decisioni sulle esclusioni, sull'ammissione di mezzi di prova, sull'innovazione, sulla valorizzazione della funzionalità e del risultato, attenuando forse la c.d. paura della firma dei funzionari, oltre che incentivando il coraggio di scelte virtuose e realistiche. Di più, l'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 dedicato proprio ai CAM (l'omologo del vecchio art. 34 del D.Lgs. 50/2016) valorizza, ai fini della **selezione** dei criteri, alcuni indici espressi: il **valore** dell'appalto o della concessione, e ancora la **tipologia** dell'intervento, infine la **localizzazione** delle opere: quello che è valido per una singola opera non lo è per altre, l'approccio deve essere sito specifico, *hic et nunc*, qui e ora. E la motivazione di questa selezione deve essere rappresentata dalla Relazione CAM tenendo conto come detto, sia del quadro esigenziale, del DOCFAP e del DIP, che di questa valutazione di dettaglio.

Una maggiore libertà sia della stazione appaltante che dell'appaltatore emerge infine in materia di concessioni, all'art. 185 del nuovo codice appalti: se da un lato, è previsto che i CAM siano elencati nel bando in ordine di **importanza** (altro criterio di selezione), dall'altro, la nuova disposizione prevede che un concorrente possa offrire "una **soluzione innovativa** con un **livello straordinario di prestazioni funzionali**" non prevista, né prevedibili con l'ordinaria diligenza dalla stazione appaltante. La PA deve tenerne conto, informare gli altri concorrenti e invitarli a presentare nuove offerte, secondo un modulo dialogico competitivo.

ALLEGATI

Da ultimo, a completare la trattazione, ecco il quadro delle disposizioni auto applicative del nuovo codice appalti che si trovano nella parte degli **Allegati** ma che sono importantissime per la corretta gestione dei CAM.

Così nell'Allegato 1, relativo ai compiti del **RUP**, l'**art. 3** spiega come questi debba procedere a formare i **prezzi**, con una ricerca alla fonte e diretta dalla filiera delle costruzioni, rilevando anche l'esistenza di idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai CAM; così da consentire la verifica della correttezza del prezzo.


Nell'Allegato 1.7, relativo al **DIP**, viene chiaramente indicato che questi debba riportare le indicazioni delle **specifiche tecniche** CAM, eventualmente all'interno dei modelli informativi per progettazione BIM (cfr. anche Allegato 1.9, art. 1 comma 12), come pure nel caso di forniture il documento deve informare l'approvvigionamento di **materiali** ai CAM e alle certificazioni europee settoriali (Reg. 2018/2067). L'art. 11 dello stesso allegato illustra i contenu-

ti della **Relazione di sostenibilità dell'opera**, che si sovrappone alla Relazione CAM in rapporto di genere a specie.

Deve infatti descrivere:

- a) gli **obiettivi primari, i vantaggi e i costi, il coinvolgimento** operato degli **stakeholder** e dei destinatari dell'opera;
- b) la verifica del **contributo significativo** apportato ad almeno uno degli **obiettivi ambientali** dei regolamenti (UE) 2020/852 e 2021/241 tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera: 1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) adattamento ai cambiamenti climatici; 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; 4) transizione verso un'economia circolare; 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento; 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; 7) una stima

della Carbon Footprint e contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici; 8) una stima LCA, con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia riducendo i rifiuti generati; 9) l'analisi del consumo complessivo di energia con le fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico e criteri di progettazione bioclimatica; 10) le misure per ridurre gli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno) e i trasporti più sostenibili dei materiali; g) una stima degli impatti socio-economici dell'opera; 11) l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, incluse applicazioni di sensoristica per l'uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).



Rilevanti sono poi gli artt. 14, dedicato al **Disciplinare descrittivo e prestazionale** che deve evidenziare i CAM, e l'art. 19, che disciplina il **Piano delle manutenzioni**, che deve dar conto dei criteri accolti. L'**allegato 2.5** è quello che traccia le regole per la **corretta formulazione delle specifiche tecniche e delle etichettature** richieste dai bandi, incentrate sul criterio della funzionalità, dell'equipollenza e della precisione.

L'**allegato 2.14** infine si occupa della direzione dei lavori e dell'esecuzione in senso stretto, demandando al D.L. (art. 1) compiti di particolare responsabilità relativi all'**accertamento della risponden-**

za ai CAM di tutto quanto eseguito o prodotto (comprese prove, certificazioni, analisi LCA...), **controlli** e le **prove** necessari, come pure (art. 4) il **campionamento dei materiali** e la **verifica delle modalità di lavoro** specie in tema di riuso e riciclo all'interno del cantiere. Da ultimo l'art. 17 relativo al **collaudo** nuovamente segnala l'attenzione al rispetto dei CAM.

Da questa breve rassegna dei rapporti tra CAM e nuovo codice appalti ciò che balza all'occhio è dunque un nuovo e più penetrante impegno a cui sono chiamate le professionalità tecniche, siano esse interne alla PA o all'organizzazione dei concorrenti e degli

appaltatori o concessionari; tutti, RUP, validatori, direttori lavori, collaudatori, sono chiamati a un lavoro multidisciplinare, spesso collegiale o in gruppo, a fianco di altre professionalità scientifiche e giuridiche. Ciò vuol dire affiancare all'aggiornamento professionale, meritoriamente curato da Ordini professionali e iniziative pubbliche e private di vario genere, anche la consapevolezza e l'orgoglio di un nuovo ruolo da protagonisti nella sfida sulla sostenibilità.

***AVVOCATO, PARTNER DI BFEA; COORDINATRICE COMMISSIONE VIA - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**



Crescere in qualità e ridurre i costi

Il principio di neutralità dei materiali da costruzione per la sostenibilità dell'edificio nel ciclo di vita

DI CATERINA GARGARI*

La comunità scientifica internazionale è concorde nell'affermare che una accurata valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici non possa prescindere dall'applicazione della metodologia LCA (Life Cycle Assessment), estesa all'intero ciclo di vita del prodotto edilizio, considerando pertanto gli impatti ambientali legati alle fasi di produzione dei materiali e componenti, all'uso e al fine vita, nonché i benefici attesi dalle attività potenziali di riuso e riciclo dei materiali al termine della vita utile. A questa conclusione conduce anche il **dossier "Principio di neutralità dei materiali da costruzione per la sostenibilità dell'edificio nel ciclo di vita,"** realizzato in collaborazione con il **prof. Fabio Fantozzi** (Professore Associato del DESTEC dell'Università degli Studi di Pisa). Il lavoro, risultato di una analisi critica della più recente bibliografia

scientifica, offre una lettura critica delle conclusioni di numerosi studi internazionali. Emerge un interessante quanto completo quadro sulla valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici e sul contributo dei materiali da costruzione in tale ambito.

Nel **dossier** vengono presi in esame i risultati di progetti e ricerche volte a misurare la sostenibilità degli edifici al variare dei sistemi tecnologici e dei materiali che lo compongono sottolineando come, la definizione dei confini del sistema di analisi, della metodologia e della unità funzionale di riferimento siano elementi imprescindibili per garantire oggettività, replicabilità e affidabilità dei risultati della analisi. Poiché sempre più spesso si fa affidamento sulla analisi LCA, per la definizione di piani e strategie politiche, anche nell'ambito del PNRR, è di fondamentale importanza il ricorso a una **metodologia di valutazione armonizzata** per la progettazione, misurazione e verifica della sostenibilità dei prodotti edilizi (materiali ed edifici).

Lo stesso legislatore, con l'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'Edilizia, ha voluto fornire indicazioni sullo strumento più idoneo a perseguire l'obiettivo di un'edilizia sostenibile e orientata all'economia circolare.

DICHIARAZIONI AMBIGUE E FUORVIANTE

Ciononostante, non mancano dichiarazioni ambigue e fuorvianti che, a prescindere dalle condizioni obbligatorie entro cui sono possibili analisi e confronti, indicano un elemento, un componente o addirittura un materiale da preferire rispetto a un altro, sulla base di valutazioni condotte al di fuori di uno scenario di analisi specifico e contestualizzato. Il rischio di generalizzazioni, in questo caso, è molto alto, a discapito della affidabilità dei risultati nonché della sostenibilità dell'edificio stesso. Nello specifico, il Piano per la Transizione Ecologica elaborato dal CITE (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica) introduce indicazioni progettuali che

invitano all'uso incondizionato di specifiche soluzioni e materiali, recependo alcune tracce strategiche definite dalle politiche EU in ottica di decarbonizzazione ed economia circolare. Vengono proposte a priori alternative ai materiali convenzionali, in assenza di quelle analisi sull'intero ciclo di vita del prodotto che, invece, è stato dimostrato essere imprescindibili per la definizione di una corretta politica nazionale. A livello europeo, infatti, i comitati tecnici chiamati a legiferare sul tema, hanno sviluppato *standard* volontari basati su un approccio modulare volto a quantificare, attraverso indicatori ambientali in grado di misurare la prestazione di sostenibilità di un prodotto edilizio e definendo le condizioni per l'eventuale confronto tra prodotti alternativi. L'elaborazione di una metodologia armonizzata stabilisce criteri di qualità e confrontabilità dei dati e dei risultati, lasciando al progettista dell'opera il compito di individuare le soluzioni che, a parità di prestazione, meglio si adattano al contesto energetico, tecnologico, economico.

La metodologia adottata, soprattutto nel caso di analisi a confronto, deve quindi essere univoca e prevedere una serie di requisiti fondamentali: una analisi *cradle to grave* che consideri quindi gli impatti durante l'intero ciclo di vita del prodotto edilizio o almeno delle fasi di produzione e fine vita nonché le attività potenziali di riuso e riciclo al termine della vita utile; la definizione di un equivalente funzionale utilizzato come base di comparazione

dei risultati; la valutazione di tutti gli indicatori obbligatori. A questi elementi fondamentali se ne aggiunge un ultimo che riguarda la qualità dei dati di inventario impiegati che devono necessariamente essere omogenei per qualità e consistenza. La complessità della raccolta dei dati di inventario necessari per una completa analisi LCA dell'edificio può essere gestita e facilitata dall'utilizzo di Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), contenenti i profili ambientali dei materiali e dei componenti edilizi impiegati nel progetto. I profili ambientali dei prodotti e dei sistemi descritti nelle EPD consentono, infatti, di costruire il modello di valutazione dell'edificio oggetto di analisi, sulla base di dati specifici e non generici, tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ogni materiale/soluzione tecnologica adottata, sia in termini prestazionali che in termini ambientali.

LA DURABILITÀ

Nelle valutazioni LCA più complete, che includono tra le fasi di analisi anche la fase di uso, è possibile sottolineare la rilevanza di un altro aspetto fondamentale della prestazione del prodotto edilizio: la durabilità. Nel caso del calcestruzzo, ad esempio, la durabilità, unita alle limitate esigenze di manutenzione rispetto ad altri materiali e al mantenimento delle prestazioni nel tempo, comporta una riduzione quando non un azzeramento totale dei consumi di materie prime ed energie e degli impatti ambientali associa-



FOCUS

ti alla produzione, al trasporto, e allo smaltimento di nuovi materiali impiegati per le opere di manutenzione e/o sostituzione. Guardando all'intero ciclo di vita di un'opera, ciò significa un minor consumo di risorse naturali e una conseguente riduzione delle emissioni complessive dell'edificio. I vantaggi ambientali ed economici legati alla durabilità di un edificio sono facilmente misurabili e suggeriscono che durabilità e basso tasso di manutenzione siano criteri da considerare nella progettazione di edifici sostenibili, e di cui tener conto nella scelta di materiali e tecnologie. Gli studi e le simulazioni LCA offrono un significativo supporto al team di progetto di un edificio, nel confronto tra le diverse alternative e nella scelta delle soluzioni che offrono maggiori vantaggi ambientali, in relazione al contesto specifico di intervento

o agli obiettivi puntuali del *design*. La valutazione però deve essere basata su scenari reali e non ipotetici (con particolare attenzione alla determinazione e quantificazione degli impatti nel fine vita) e su una durata di vita dell'edificio e dei suoi componenti, correttamente stimata in fase progettuale e soprattutto garantita in uso. L'analisi degli studi del *dossier* ha inoltre sottolineato la sempre maggiore rilevanza, in termini ambientali delle operazioni di smaltimento e fine vita dei prodotti da costruzione premiando quei materiali che, come il calcestruzzo, grazie all'alto tasso di riciclabilità come aggregato, determinano un contributo sostanziale alla riduzione dell'impatto ambientale del sistema costruito. La determinazione del più appropriato e plausibile scenario di fine vita è elemento determinante nella misura della sostenibi-



lità e che non può essere trascurata in una corretta analisi LCA. Il *dossier* porta, dunque, alla conclusione che **ogni decisione in merito alle politiche di sosteni-**

bilità in edilizia dovrebbe essere basata sull'analisi del ciclo di vita condotta a scala di edificio, evitando ogni sommaria affermazione legata dal contesto di intervento che promuova genericamente tecnologie e materiali specifici. Inoltre, in linea con il principio della imparzialità materica, è compito del legislatore prescrivere obiettivi e traguardi prestazionali per il settore edilizio (materiali, edifici, infrastrutture), sotto il profilo del risparmio energetico e delle risorse, **senza esprimere preferenze a priori per un materiale o una tecnologia.** Nell'interesse generale, deve essere perseguito un miglioramento complessivo delle prestazioni di materiali ed edifici, in

linea con gli obiettivi europei di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO₂ nel ciclo di vita, fissati con la direttiva (UE) 2018/844 e richiamati, più recentemente, nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Un'onda di ristrutturazioni per l'Europa: investire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita". Solo così facendo, con un sistema normativo equo e imparziale, l'Europa potrà avere quel settore edile forte e competitivo, che abbracci l'innovazione e la sostenibilità per crescere in qualità e ridurre i costi, di cui necessita per realizzare queste ristrutturazioni.

***ARCHITETTO, DOTTOR DI RICERCA, CONSULENTE ENERGETICO, VALUTATORE LCA E PROGETTISTA**

L'esperto in edilizia sostenibile

La certificazione Certing delle competenze degli ecoprogettisti

DI TIZIANA PETRILLO* E SANDRO CATTÀ**

L'attenzione per la sostenibilità di tutti i processi che impattano sull'ambiente è in continua crescita. Il settore delle costruzioni e dell'edilizia presenta innumerevoli criticità che tutti gli attori coinvolti stanno cercando di risolvere o minimizzare. A livello locale e globale (dall'ONU all'OCSE, dalla UE alle Regioni, fino ai Comuni) Enti e Istituzioni promuovono l'uso di indicatori e di protocolli di sostenibilità ambientale per intervenire nella gestione e nel governo del territorio. Il Codice degli Appalti (già il D.Lgs. n. 50/2016 ed ora il D.Lgs. 36/2023) impone alle pubbliche amministrazioni il perseguimento degli obiettivi del Piano d'azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi attraverso l'adozione, anche per il settore edilizio, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il riferimento principale è dunque il Decreto 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", pubblicato in Gazzetta il 6 agosto 2022 ed entrato in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione. Per la definizione della capacità tecnica e professionale dell'operatore economico introdotto dall'ormai superato art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, occorre rifarsi

al punto 2.1.1 del D.M. 23 giugno 2022. Tale professionista deve aver "eseguito una o più delle seguenti prestazioni: a) progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; b) progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici...; c) progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili; d) progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita... nel settore dell'edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni progettuali alternative; e) progetti sottoposti a Commissioning... per consentire di ottimizzare l'intero percorso progettuale". Sono diversi i metodi di valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli interventi in edilizia: i professionisti e i tecnici che intervengono nel processo (dai progettisti, ai direttori dei lavori fino ai collaudatori) devono confrontarsi con protocolli e procedure diverse che hanno le stesse finalità.

UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE

Da tali considerazioni e da un dialogo e un confronto costruttivo tra l'Istituto per la trasparenza, l'aggiornamento e la certificazione degli appalti (ITACA), l'Agenzia CasaClima e Certing con l'obietti-

tecnici secondo le linee delineate dal DM, è nato un percorso condito che ha portato alla creazione dello schema per la certificazione dell'Esperto in Edilizia Sostenibile Italiana, un'evoluzione della tradizionale figura del progettista nel settore edile-impianistico e delle infrastrutture. Un professionista che ha sviluppato le competenze atte a operare scelte e valutazioni sulle caratteristiche morfologiche di edifici, manufatti e infrastrutture; sulla scelta dei materiali; sul consumo di risorse energetiche ed ambientali; sul ciclo di vita; sugli impatti ambientali associati alle opere ed è in grado di gestire i processi di certificazione degli edifici secondo i protocolli CasaClima e/o ITACA. La certificazione di Esperto in Edilizia Sostenibile Italiana (EES) è rivolta a tutti quei professionisti (ingegneri, architetti, geometri e periti) che applicano i protocolli ITACA e CasaClima. Lo schema di certificazione è stato accreditato da Accredia in conformità allo standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La certificazione EES è di fatto una delle prime certificazioni italiane a valere sulle premialità previste dai CAM in edilizia e si rivolge a tutti i professionisti che operano nel settore della sostenibilità ambientale in edilizia. Esistono due livelli di certificazione. La certificazione di livello base si rivolge ai professionisti in grado di effettuare consulenze e progettare interventi energetico ambientali nell'ambito edilizio e nella gestione dei processi di certificazione. Il livello avanzato identifica un professionista che oltre ad effettuare consulenze e progettare

interventi energetico ambientali è in grado di verificare, anche in fase di realizzazione, l'ottemperanza ai protocolli ambientali CasaClima e/o ITACA. Senza indugiare oltremodo sui requisiti e sui mezzi di prova previsti per la valutazione dei candidati, vale la pena richiamare quantomeno i titoli di studio richiesti e le esperienze maturate. Per accedere alla richiesta di certificazione bisogna essere in possesso del diploma di istituto tecnico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, della laurea in architettura o della laurea in ingegneria. Per la certificazione del livello "base" è chiesto: aver svolto attività di progettazione come libero professionista o dipendente di impresa pubblica e/o privata; aver svolto attività nell'ambito dell'edilizia sostenibile per almeno due anni, se laureati, e per almeno cinque anni se in possesso di un diploma di scuola superiore; aver applicato uno dei protocolli ITACA e/o CasaClima su edificio realizzato e certificato, almeno una volta se laureati, almeno due volte se in possesso di un diploma di scuola superiore. Per il livello "avanzato" è necessario, negli ultimi cinque anni, aver verificato in cantiere e/o validato su progetto le soluzioni energetiche adottate per un edificio realizzato con protocollo Itaca e/o CasaClima, almeno una volta se laureato, almeno due volte se in possesso di un diploma di scuola superiore. La documentazione prodotta in piattaforma e attestante quanto sopra è soggetta a valutazione, secondo le modalità esplicitate nelle "Linee guida per la valutazione dell'esperto in edilizia sostenibile italiana" dell'Agenzia. Sono ammessi a sostenere l'esame di certificazione tutti coloro che sono stati dichiarati idonei a seguito dell'analisi dei requisiti e con valutazione positiva dell'esperienza professionale. L'esame si esplica in un'unica prova orale, in cui il candidato risponde alle domande della Commissione suddivise in

blocchi funzionali tesi a verificare conoscenze tecniche richieste per il livello e l'esperienza professionale specifica. Preme evidenziate che l'Agenzia Certing già certificava professionisti ai sensi dell'art. 2.1.1 del D.M. 23 giugno 2022, ben prima dello schema fin qui richiamato. Si tratta dell'Ingegnere Esperto in Ecoprogettazione, ovvero un professionista competente nei temi della sostenibilità, dell'energia, del ciclo di vita dei materiali, nella compatibilità ambientale delle soluzioni edilizie e tecnologiche. A differenza del profilo EES si tratta di una certificazione destinata ai soli ingegneri. Anche in questo caso la certificazione è rilasciata su due livelli. La certificazione di base comprova la competenza professionale in un campo per mezzo dell'esperienza acquisita svolgendo attività professionali che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali, sia pure in collaborazione con altri professionisti. Per accedere è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a quattro anni, di cui almeno due nel comparto per il quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale comparto. La certificazione Advanced comprova la competenza professionale in un'area di specializzazione per mezzo dell'esperienza acquisita nell'espletamento autonomo di incarichi professionali, o nell'esercizio di mansioni direttive che hanno comportato assunzione personale di responsabilità. Per accedere è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a sette anni, di cui almeno cinque nell'area di specializzazione per la quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale area di specializzazione.

***CONSIGLIERA CNI, CON DELEGA ALLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - AGENZIA CERTING**

****CONSIGLIERE CNI, CON DELEGA AI LAVORI PUBBLICI**